

Preambolo

Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, domandano di costituirsi in assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le sole cause delle sventure pubbliche della corruzione dei governi, esse si sono risolte a esporre in una solenne dichiarazione i diritti naturali inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi incessantemente i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo in ogni istante essere confrontati con il fine di ogni istituzione politica, ne siano più rispettati, affinché i reclami delle cittadine fondati ormai su principi semplici e incontestabili, siano sempre rivolti al mantenimento della costituzione, dei buoni costumi e alla felicità di tutti. Di conseguenza, il sesso superiore in bellezza e in coraggio, nelle sofferenze materne riconosce e dichiara in presenza e con gli auspici dell'Essere supremo, i Diritti seguenti della Donna e della Cittadina:



Articolo 1

La Donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell'uomo.

Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'interesse comune. (N.B. Come il preambolo, anche alcuni dei 17 articoli ricalcano, nella struttura e nel contenuto, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che, all'articolo I, così recita: «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune». Anche i successivi articoli II, III, IX, XII e XV ripropongono letteralmente la Dichiarazione dell'89, limitandosi a sostituire la parola «donna» a quella di «uomo» o ad aggiungerla.)

Articolo 2

Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza alla oppressione.

Articolo 3

Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione, la quale non è altro che l'unione della Donna e dell'Uomo: nessun corpo e nessun individuo può esercitare autorità che non provenga espressamente da loro.

Articolo 4

La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto ciò che appartiene ad altri; così l'unico limite all'esercizio dei diritti naturali della donna, la perpetua tirannia dell'uomo cioè, va riformato dalle leggi della natura e della ragione.

(N.B. È questo uno degli articoli più significativi, completamente riscritto, in esso si afferma che in nome della libertà e della giustizia gli uomini devono rinunciare a ciò che non appartiene loro e, in particolare, devono rinunciare alla tirannia che esercitano sulle donne e che impedisce loro di esercitare i propri diritti)

naturali.)

Articolo 5

Le leggi della natura e della ragione proibiscono tutte le azioni nocive alla società: tutto ciò che non è proibito dalle leggi sagge e divine, non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che esse non ordinano.



approfondimenti 8
marzo 2014

Articolo 6

La legge deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente o con i loro rappresentanti alla sua formazione; essa deve essere uguale per tutti. Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammessi a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Articolo 7

Non ne è esclusa nessuna donna; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi stabiliti dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa Legge rigorosa.

Articolo 8

La legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e prolungata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.

Articolo 9

Su ogni donna dichiarata colpevole la Legge esercita tutto il rigore.

Articolo 10

Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche di principio, la donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve avere pure quello di salire sul podio sempre che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

(N.B. Anche quest'articolo, completamente riformulato rispetto al corrispondente della Dichiarazione dell'89, rivendica con forza, anche per le donne, la libertà d'opinione di cui godono gli uomini.)

Articolo 11

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna poiché queste libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni cittadino può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio vostro, senza che un pregiudizio barbaro la forzi a nascondere la verità salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà dei casi stabiliti dalla Legge.

(N.B. La libertà di opinione rivendicata nell'articolo precedente in linea di principio, è ora applicata ad una concreta e specifica esigenza femminile: il riconoscimento dei figli nati al di fuori del vincolo matrimoniale, senza che le ragazze madri, nubili e vedove abbiano a vergognarsene ed il diritto ad attribuirne la paternità.)

Articolo 12

È necessario garantire maggiormente i diritti della donna e della cittadina; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti e non solo di quelle cui è affidata.

Articolo 13

Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese di amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutti i lavori ingrati a tutte le fatiche, deve quindi partecipare anche alla distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e dell'industria.

Articolo 14

Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di constatare da sé o tramite i loro rappresentanti, la necessità del contributo. Le Cittadine possono aderirvi soltanto con l'ammissione di un'uguale divisione, non solo nella fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica e determinare la quantità, l'imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta.

Articolo 15

La massa delle donne coalizzata con gli uomini per la tassazione ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione a ogni agente pubblico.

Articolo 16

Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata e non sia determinata la separazione dei poteri, è priva di una Costituzione; la Costituzione è nulla se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione non ha cooperato alla sua redazione.

Articolo 17

Le proprietà sono di tutti i sessi riuniti o separati; esse hanno per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno può esserne privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica legalmente constatata, lo esiga in modo evidente e a condizione di una giusta e preliminare indennità.

(N.B. La Dichiarazione si chiude con la significativa introduzione del principio di comunione dei beni a seguito del rapporto matrimoniale, principio dal quale scaturirà la rivendicazione della loro divisione in parti uguali in caso di separazione o divorzio.)